SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Ibigen» *(11A03945)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Iopamigita» *(11A03946)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Topamax» *(11A03947)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Topamax» *(11A03948)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Testim» *(11A03949)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Omegaven» *(11A03950)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Plaunazide» *(11A03951)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Olpress» *(11A03952)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gliclazide Mylan Generics Italia» *(11A03953)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pantoprazolo Nycomed» *(11A03954)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clopidogrel Nucleus» *(11A03955)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valaciclovir Nucleus» *(11A03956)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Movicol» *(11A03957)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Norditropin» *(11A03958)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Relpax» *(11A03959)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zyvoxid» *(11A03960)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lercanidipina Ranbaxy» *(11A03961)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tramadolo HCL Sandoz» *(11A03962)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Panenza» *(11A03963)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ramipril Sanofi-Aventis» *(11A03964)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Actira» *(11A03965)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Assieme» *(11A03966)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Assieme Mite» *(11A03967)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Panoxyl» *(11A03968)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluconazolo Winthrop» *(11A03969)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Uman Albumin» *(11A03970)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Losahyp» *(11A03971)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Losartan Sandoz» *(11A03972)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epirubicina Teva» *(11A03973)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Niredil» *(11A04014)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Angitran» *(11A04015)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco «Nitroclicerina Doc Generici» *(11A04016)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del mdicinale «Ketoprofene Sale di Lisina Germed» *(11A04017)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alphanate» *(11A04018)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nitroglicerina Hospira» *(11A04019)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan del Corno» *(11A04020)*

Importazione parallela del medicinale «Tavanic» *(11A04021)*

Importazione parallela del medicinale «Calcium-Sandoz» *(11A04022)*

Importazione parallela del medicinale «Normaflore» *(11A04023)*

Importazione parallela del medicinale «Normaflore» *(11A04024)*

Importazione parallela del medicinale «Tobrex» *(11A04025)*

Importazione parallela del medicinale «Ibustrin» *(11A04026)*

Importazione parallela del medicinale «Halcion 0,125» *(11A04027)*

Importazione parallela del medicinale «Fastum» *(11A04028)*

Importazione parallela del medicinale «Refreshplus» *(11A04029)*

Importazione parallela del medicinale «Arimidex» *(11A04030)*

Importazione parallela del medicinale «Tobrex» *(11A04031)*

Importazione parallela del medicinale «Cerazet» *(11A04032)*

Importazione parallela del medicinale «Diprosalic» *(11A04033)*

Importazione parallela del medicinale «Tobradex» *(11A04034)*

Importazione parallela del medicinale «Pevaryl» *(11A04035)*

Importazione parallela del medicinale «Bactroban» *(11A04036)*

Importazione parallela del medicinale «Sirdalud» *(11A04037)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax» *(11A04038)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax 1» *(11A04039)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax 0,25» *(11A04040)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax 1» *(11A04041)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan Vitamina C» *(11A04042)*
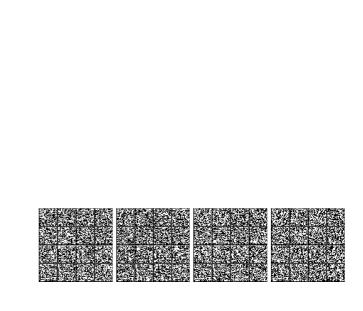
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 2010.

Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI
E PER LA COESIONE TERRITORIALE

IL MINISTRO PER LE RIFORME
PER IL FEDERALISMO

IL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 119, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

Visto l'art. 13 della legge n. 196/2009, con particolare riferimento alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ivi prevista in ordine all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;

Visto l'art. 30 comma 9, della legge n. 196/2009 con particolare riguardo alla valutazione *ex ante* ed *ex post* degli interventi infrastrutturali, nonché alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 1 che prevede l'istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice Unico di Progetto – CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Tenuto conto che gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 22 della legge n. 42/2009, che dovranno individuarsi sulla base della ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora siano da effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire nella Decisione di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Tenuto conto che per il raggiungimento dell'obiettivo della perequazione infrastrutturale è necessario individuare una percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realtà territoriali del Paese;

Tenuto conto della specificità dell'insularità quale condizione aggravante il divario di sviluppo economico;

Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono sui costi e sui tempi della realizzazione delle infrastrutture, nonché sui relativi impatti ambientali;

Preso atto che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica relativa agli anni 2011 – 2013 di cui all'art. 10 comma 9 della Legge 196/2009, identifica interventi che si candidano a soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo e di medio periodo.

Considerato che la mancata correlazione tra domanda ed offerta aggrava la sperequazione territoriale accentuando i danni provocati dalla diversa accessibilità agli ambiti produttivi e, quindi, generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i divari di sviluppo tra le aree del Paese.

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione

infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'art. 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 2.

Ricognizione infrastrutturale

1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 42/2009 è effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto avviene avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che comunitario.

2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'art. 1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.

Art. 3.

Determinazione del fabbisogno infrastrutturale

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di servizi resi dalle infrastrutture così come individuato dall'art. 2, comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale perequazione è valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il suddetto deficit di servizi.

2. Gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale di cui all'art. 1 del presente decreto sono inseriti nell'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dando comunque priorità a quelli per i quali più elevato è l'impatto atteso sui livelli di servizio.

Art. 4.

Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale

1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard, è effettuata, distintamente per i settori di servizio pubblico individuati dall'art. 1 e per regioni o per singole aree territoriali del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo termine e di riduzione dei divari territoriali, colti da appropriate ipotesi quantitative sui tassi potenziali di crescita, sulle tendenze demografiche, sulla mobilità della popolazione e sui parametri indicati dall'art. 22, comma 1, della legge n. 42/2009.

2. Il calcolo del fabbisogno infrastrutturale è effettuato ricorrendo a tecniche di analisi quantitativa e qualitativa che, sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui all'art. 5, comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali ovvero raccolte allo scopo, sia in grado di stabilire, date le caratteristiche del territorio e demografiche colte da opportuni indicatori, quali infrastrutture siano necessarie, territorio per territorio, a colmare i deficit di servizio individuati ai sensi dell'art. 3, comma 1. A tale scopo, è possibile avvalersi di dati in possesso delle Autorità portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a., di Sogesid s.p.a. e di altre aziende pubbliche che gestiscono infrastrutture. Gli elementi informativi raccolti ai fini della ricognizione confluiscono nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e sono resi disponibili al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e alla Struttura tecnica di Missione istituita dall'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5.

Identificazione degli interventi

1 Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Struttura di missione a supporto del Ministro per la semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica adottano ogni iniziativa utile alla piena attuazione del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli interventi di cui all'art. 1 necessaria all'avvio della fase di riduzione dei deficit infrastrutturali di cui all'art. 3 anche in coerenza con le modalità di attuazione dell'art. 16 della legge n. 42/2009. La ricognizione di cui al presente comma è effettuata utilizzando le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.

2 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale nonché con gli altri Ministri interessati, individuano gli interventi di cui all'art. 1 anche ai fini dell'inserimento nell'Allegato Infrastrutture di cui all'art. 1, commi 1 e 1-*bis* della legge 21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al fine di perseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale deve essere garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entità del fabbisogno ed alla capacità di detti territori di razionalizzarlo, in coerenza con l'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 6.

Disposizioni finali

1 Sono fatti salvi gli impegni assunti per la realizzazione di interventi infrastrutturali che compongono le reti TEN.

2 Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di procedure di raccordo o intesa con le autonomie territoriali.

Roma, 26 novembre 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
FITTO

Il Ministro per le riforme per il federalismo
BOSSI

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 327.

11A04054

DECRETO 16 dicembre 2010.

Individuazione e attribuzioni degli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 25 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo il quale il Ministero dell'economia e delle finanze si articola in dipartimenti, nonché gli articoli 56 e 58 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e l'organizzazione interna dello stesso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare, l'art. 1, comma 404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto, in particolare, gli articoli 1, comma 2, 19, 20, 21 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede un ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 1-*ter* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone, tra l'altro, che al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, sono soppresse le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e le funzioni da esse svolte sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, e che con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010, concernente l'individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 ottobre 2010;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, che prevede che con decreto ministeriale di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni di cui al citato art. 2, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, al completamento dell'assetto organizzativo degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, procedendo all'individuazione degli Uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del predetti Dipartimenti e alla definizione delle relative attribuzioni;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Sulla proposta dei capi dei Dipartimenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui art. 2, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, e del completamento dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2010, individua, nell'ambito degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, le 116 unità organizzative del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le 90 unità organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

1. Le ragionerie territoriali dello Stato e le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente, rispettivamente, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Gli organi locali di cui al comma 1 si articolano complessivamente in 206 uffici di livello dirigenziale non generale. Le ragionerie territoriali dello Stato e le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze hanno sede nelle seguenti 103 province:

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa e Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.

3. L'ambito territoriale di competenza delle ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo, come indicata nell'art. 4.

4. Le ragionerie territoriali dello Stato, nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi sono unitariamente connesse.

5. L'ambito territoriale di competenza delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo, come indicata nell'art. 9.

Art. 3.

1. Le ragionerie territoriali dello Stato e le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, come individuate rispettivamente negli articoli 4 e 9, sono articolate in uffici di livello dirigenziale non generale, la cui titolarità viene conferita mediante l'attribuzione dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

1. Le ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Asti, Avellino, Bari/Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Nuoro/Ogliastra, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede. Le dieci ragionerie territoriali dello Stato di Caltanissetta/Enna, Catanzaro/Crotone, Como/Lecco, Firenze/Prato, Forlì-Cesena/Rimini, Lucca/Massa e Carrara, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Pavia/Lodi, Reggio Calabria/Vibo Valentia e Vercelli/Biella a ciascuna delle quali è preposto un unico direttore, sono articolate in due sedi provinciali costituite in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

Art. 5.

1. Le ragionerie territoriali dello Stato di Roma e Milano/Monza e Brianza si articolano ognuna in quattro uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici ulteriori rispetto a quello del direttore sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I.

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie.

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria territoriale. Servizio trasmissione dati.

UFFICIO II.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio.

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO III.

Controlli preventivi e controlli successivi.

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità.

Art. 6.

1. Le ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Genova, Napoli e Palermo, sono articolate ognuna in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

2. Gli uffici ulteriori rispetto a quello del direttore sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I.

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie.

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria territoriale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio.

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al ri-

scontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II.

Controlli preventivi e controlli successivi.

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità.

Art. 7.

1. Le ragionerie territoriali dello Stato di Catanzaro/Crotone, Firenze/Prato, Torino, Trento e Venezia, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, sono articolate ognuna in due uffici dirigenziali di livello non generale.

2. L'ufficio ulteriore rispetto a quello del direttore è di seguito indicato con le relative attribuzioni:

UFFICIO I.

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie.

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria territoriale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio.

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

Controlli preventivi e controlli successivi.

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità.

Art. 8.

1. Le ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como/Lecco, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena/Rimini, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca/Massa e Carrara, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro/Ogliastra, Oristano, Padova, Parma, Pavia/Lodi, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, Viterbo, nelle quali il direttore è titolare dell'unico ufficio dirigenziale non generale, sono articolate nei seguenti servizi di competenza:

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie.

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria territoriale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio.

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al ri-

scontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

Controlli preventivi e successivi.

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità.

Art. 9.

1. Le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze di Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino, Bari/Barletta-Andria-Trani, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brindisi, Caserta, Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Foggia, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Nuoro/Ogliastra, Palermo, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Ragusa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Trento, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede. Le ventitré direzioni territoriali dell'economia e delle finanze di Alessandria/Asti, Ancona/Macerata, Bologna/Ravenna, Brescia/Cremona, Campobasso/Isernia, Catanzaro/Crotone, Caltanissetta/Enna, Como/Lecco, Firenze/Prato, Forlì-Cesena/Rimini, L'Aquila/Teramo, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, Perugia/Terni, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Trieste/Gorizia, Treviso/Belluno, Udine/Pordenone, Vercelli/Biella e Viterbo/Rieti, a ciascuna delle quali è preposto un unico direttore, sono articolate in due sedi provinciali costituite in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

Art. 10.

1. Le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze di Milano/Monza e Brianza, Napoli e Roma, alle quali è preposto un direttore, si articolano ognuna in tre uffici di livello dirigenziale non generale. Il dirigente direttore, in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi: Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Servizi in materia di depositi definitivi, provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

2. Gli uffici ulteriori rispetto a quello del direttore sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I.

Pensioni e Segreteria Commissione medica di verifica: gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n. 302/1990, alla legge n. 407/1998 e delle provvidenze di cui alla legge 210/1992 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza. Attività amministrativa di supporto alla Commissione medica di verifica.

Per la sola direzione territoriale di Roma l'Ufficio I cura anche la gestione delle partite di pensioni e degli assegni congeneri pagabili all'estero

UFFICIO II.

Stipendi delle scuole e Ministeri vari e altre spese fisse: gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi al personale della scuola, dei Ministeri vari, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

Art. 11.

1. Le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze di Bari/Barletta-Andria-Trani, Firenze/Prato, Palermo e Torino, alle quali è preposto un direttore, si articolano ognuna in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il dirigente direttore, in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi: concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Servizi in materia di depositi definitivi, provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Pensioni e segreteria Commissioni mediche di verifica: Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni

straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n. 302/1990 e alla legge n. 407/1998 e delle provvidenze di cui alla legge 210/1992- Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza. Attività amministrativa di supporto alla Commissione medica di verifica.

2. L'ufficio ulteriore rispetto a quello del direttore è di seguito indicato con le relative attribuzioni:

UFFICIO I.

Stipendi delle scuole, Ministeri vari e altre spese fisse: gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi al personale della scuola, dei Ministeri vari, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

Art. 12.

1. Le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze di Agrigento, Alessandria/Asti, Ancona/Macerata, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino, Benevento, Bergamo, Bologna/Ravenna, Bolzano, Brescia/Cremona, Brindisi, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Caltanissetta/Enna, Campobasso/Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Chieti, Como/Lecco, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena/Rimini, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila/Teramo, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro/Ogliastra, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, Perugia/Terni, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Salerno, Sassari/Olbia Tempio, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Trapani, Trento, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza e Viterbo/Rieti, nelle quali il direttore è titolare dell'unico ufficio dirigenziale non generale, sono articolate nei seguenti servizi di competenza:

Servizi amministrativi: concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Servizi in materia di depositi definitivi, provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Pensioni e segreteria Commissioni mediche di verifica: Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alla legge n. 302/1990 e alla legge n. 407/1998 e delle provvidenze di cui alla legge 210/1992- Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza. Attività amministrativa di supporto alla Commissione medica di verifica.

Stipendi delle scuole e Ministeri vari e altre spese fisse: gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi al personale della scuola, dei Ministeri vari, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

Art. 13.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 93

11A04191

DECRETO 14 marzo 2011.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
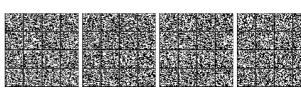
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2011;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2011 = 1,02;	per l'anno 2010 = 1,04;	per l'anno 2009 = 1,04;
per l'anno 2008 = 1,08;	per l'anno 2007 = 1,12;	per l'anno 2006 = 1,15;
per l'anno 2005 = 1,19;	per l'anno 2004 = 1,26;	per l'anno 2003 = 1,30;
per l'anno 2002 = 1,34;	per l'anno 2001 = 1,37;	per l'anno 2000 = 1,42;
per l'anno 1999 = 1,44;	per l'anno 1998 = 1,46;	per l'anno 1997 = 1,50;
per l'anno 1996 = 1,55;	per l'anno 1995 = 1,59;	per l'anno 1994 = 1,64;
per l'anno 1993 = 1,68;	per l'anno 1992 = 1,69;	per l'anno 1991 = 1,73;
per l'anno 1990 = 1,81;	per l'anno 1989 = 1,89;	per l'anno 1988 = 1,97;
per l'anno 1987 = 2,14;	per l'anno 1986 = 2,30;	per l'anno 1985 = 2,46;
per l'anno 1984 = 2,63;	per l'anno 1983 = 2,79;	
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,96.		

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

11A04053

DECRETO 18 marzo 2011.

Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-*bis*, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

Visto l'art. 77-*bis*, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il D.M. n. 0060940 del 14 luglio 2010 che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2010, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 14 dell'art. 77-*bis*;

Visto l'art. 77-*bis*, comma 15, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 che dispone, altresì, che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, modificando il comma 20 del citato art. 77-*bis*, come disposto dal comma 5 del suddetto art. 14, dispone che, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno agli enti locali - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui;

Visto l'ultimo periodo del predetto comma 15 dell'art. 77-*bis*, come modificato dall'art. 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge n.78 del 2009, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilità interno, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto l'art. 76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell'esercizio seguente a quello di riferimento, l'ente locale inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;

Atteso che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61, comma 10, dall'art. 76, comma 4 e dall'art. 77-*bis*, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. 14, commi 3 e 5, del summenzionato decreto-legge n. 78/2010;

Visto l'art. 14, comma 3, del predetto decreto-legge n. 78/2010, che stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi, i trasferimenti dovuti agli enti locali, nell'anno successivo, sono ridotti in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che la riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui;

Tenuto conto che l'ultimo periodo del predetto comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, dispone che, ai fini della summenzionata riduzione dei trasferimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 16 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2010, ai sensi dell'art. 77-*bis*, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Agli enti locali di cui al comma 2 si applicano, ai sensi dell'art. 14, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui - ai sensi dell'art. 76, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e le sanzioni di cui all'art. 77-*bis*, comma 20, e all'art. 61, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 31 dicembre 2011 e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano, sino alla data di invio, solo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n.112 del 2008; qualora la certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del patto di stabilità interno, restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la riduzione dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno, di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

A. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2010.

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2010, con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0060940 del 14 luglio 2010, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2010 (modello MONIT/10/CPM), che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2010.

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle inerenti al monitoraggio dell'intero anno 2010, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo www.pattostabilita.rgs.tesoro.it oppure all'indirizzo http://pattostabilita.tesoro.it/Patto.

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l'anno 2010, è stata prevista - così come per la certificazione relativa al patto di stabilità interno 2009 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello risulta già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2010, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Per stampare il modello della certificazione, predisposto in modo automatico, è necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal menu «a tendina», la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2010 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere alla predisposizione della certificazione mediante il pulsante «stampa certificato», che genererà un modulo in formato «pdf» pronto per la stampa da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze (secondo le modalità e i tempi indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto), dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.

Al riguardo si segnala che la certificazione priva delle due richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Si invitano, inoltre, gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a voler controllare, prima di produrre la stessa, che i dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2010 a suo tempo inseriti per il monitoraggio siano corretti - in caso contrario devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2011 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del monitoraggio - in quanto tali dati sono gli unici presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto o meno del patto di stabilità per l'anno 2010.

Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2010. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione se non dopo aver assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2010.

Non possono essere inviati tipi di certificazione diverse da quella prodotta dal sistema web.

Si rammenta, infine, che come disposto dall'art. 77-*bis*, comma 15, del decreto-legge n. 112/2008, come modificato dall'art. 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente. In tal caso, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, sarà operato l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui - e saranno applicate tutte le altre sanzioni di cui al comma 20 dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, come modificato dal comma 5 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, nonché le sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al comma 10 dell'art. 61 del decreto-legge 112 del 2008.

Qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo e, comunque, entro l'anno successivo a quello di riferimento, attesta il rispetto del patto di stabilità interno, si applica, sino alla data di invio, solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008; se la certificazione trasmessa in ritardo e, comunque, entro l'anno successivo a quello di riferimento attesta, invece, il mancato rispetto del patto di stabilità interno, sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente sopra richiamate, ivi incluse quella prevista dal comma 10 dell'art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativa alle riduzioni delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza e la riduzione dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

Se la certificazione è inviata oltre l'anno successivo a quello di riferimento non si opera la riassegnazione dei trasferimenti di cui al predetto comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Si segnala, infine, che dal 1 gennaio 2012 la procedura web dedicata alla predisposizione del modulo della certificazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 non sarà più attiva.
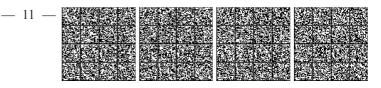
Certif. 2010

Patto di stabilità interno 2010 - Art. 77-bis, comma 15, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008

(Decreti legge n. 112/2008, n. 5/2009, n. 78/2009, n. 2/2010 e n.78/2010)

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2011

□ **DENOMINAZIONE ENTE** ____________________

VISTO il decreto n. 0060780 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2010 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2010 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0060940 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2010 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2010 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2010;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2010 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2010		
		Competenza mista
1	**ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)**	
2	**SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)**	
3=1-2	**SALDO FINANZIARIO**	
4	**EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI**	
5=3-4	**SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI**	
6	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2010**	
7=5-6	**DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO**	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: **il patto di stabilità interno per l'anno 2010 è stato rispettato**

OPPURE

il patto di stabilità interno per l'anno 2010 NON E' STATO RISPETTATO

LUOGO ____________________ DATA ____________

IL PRESIDENTE / IL SINDACO TIMBRO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____________________ ____________________

11A04114

DECRETO 23 marzo 2011.

Disposizioni, per l'anno 2011, relative ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che ha introdotto la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 concernente la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare il comma 1, che revisiona la disciplina della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, i commi 4 e 5 che modificano rispettivamente, il citato art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005 ed il comma 9 il quale stabilisce che gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione europea, e che sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005 il quale, per incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, attribuisce agli stessi una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali che hanno contribuito ad accertare e che sono stati riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;

Visto l'art. 18, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale statuisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i tributi sui quali calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, nonché le relative modalità di attribuzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e all'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2011, ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005, è attribuita la quota del 33 per cento delle maggiori somme definitivamente riscosse relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonché alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo.

2. Il calcolo delle somme di cui al comma 1 è effettuato in base alle disposizioni del comma 9, dell'art. 18 del predetto decreto-legge n. 78 del 2010.

3. L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia del territorio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) comunicano al Dipartimento delle finanze entro il 10 settembre 2011, i dati relativi alle complessive riscossioni definitive, conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni, avvenute nel primo semestre dell'anno. Il Dipartimento delle finanze comunica entro il 15 settembre 2011 al Ministero dell'interno l'importo complessivo annuo che si prevede di erogare ai comuni, al fine della mera definizione dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio. In corso di gestione, in sede di provvedimento di assestamento del bilancio di previsione, al fine di proporre le eventuali variazioni allo stanziamento del suddetto capitolo, il Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'importo netto da erogare ai comuni nell'esercizio in corso calcolato secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 9, dell'art. 18

del predetto decreto-legge n. 78 del 2010, sulla base dei dati definitivi relativi alle riscossioni realizzate nell'anno precedente, distintamente per comuni, per tributi e contributi. Al fine di consentire al Dipartimento delle finanze la determinazione di tale importo netto, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, con riferimento agli accertamenti fiscali, e l'INPS, con riguardo agli accertamenti contributivi, comunicano al Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio 2012, distinti per ciascun comune, i dati relativi alle riscossioni definitive, conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i comuni. I criteri da seguire per il calcolo del suddetto importo netto sono determinati con provvedimento interdirigenziale del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il Ministero dell'interno, sulla base della comunicazione del Dipartimento delle finanze provvede all'erogazione ai comuni delle somme ad essi spettanti ai sensi del comma 1, a valere sulle disponibilità iscritte sul predetto capitolo di spesa, entro la data del 31 ottobre 2012 o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili. Le somme eventualmente attribuite ai comuni in misura superiore a quella spettante sono recuperate negli anni successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche ai tributi di cui al comma 1, definitivamente riscossi con la partecipazione dei comuni a decorrere dalla attivazione del sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni qualificate di cui al medesimo comma 1. A tal fine l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio comunicano al Dipartimento delle finanze i dati relativi alle predette somme definitivamente riscosse fino al 30 giugno 2010; le erogazioni ai comuni vengono effettuate dal Ministero dell'interno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per le somme definitivamente riscosse dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, le predette agenzie fiscali comunicano i relativi dati entro il 31 luglio 2011; le erogazioni ai comuni vengono effettuate nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in base a quanto previsto dal comma 3, entro il 31 ottobre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LAPECORELLA

Il Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MANCINI

11A04348

DECRETO 25 marzo 2011.

Regolamentazione del concorso speciale «SiVinceTutto SuperEnalotto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINNISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso enalotto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, all'art. 1, comma 90, reca disposizioni in ordine ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, in legge 24 giugno 2009, n. 77 e, segnatamente, l'art. 12, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che con atti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa «adottare ulteriori modalità di gioco del lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere»;

Vista la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al capitolato d'oneri, al capitolato tecnico ed allo schema di atto di convenzione;

Visto il decreto direttoriale n. 2009/21729/Giochi/Ena dell'11 giugno, recante regolamentazione del gioco enalotto ed il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, parimenti dell'11 giugno, recante la regolamentazione del suo gioco opzionale e complementare «SuperStar»;

Visto l'atto esecutivo all'atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ed, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza è pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21732/Giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza, con particolare riferimento ai commi 11, 12, 13 e 14, nonché ai successivi sviluppi della disciplina in materia di cui al comma 12 sopraindicato;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell' 8 febbraio 2011, recante «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, recante modifiche alla regolamentazione del gioco Enalotto, con particolare riferimento alla costituzione della commissione;

Ritenuto opportuno procedere all'inserimento, a titolo sperimentale, di concorsi speciali in occasione di particolari festività nazionali, ovvero di eventi di particolare rilievo, utilizzando regole e modalità generali già previste per il gioco Enalotto ed il suo gioco complementare ed opzionale SuperStar, ritenuto, altresì, opportuno in particolare riprodurre l'estrazione dei soli sei numeri dell'Enalotto, applicando nella circostanza ai concorsi speciali un payout uguale al gioco «SuperStar»;

Vista la certificazione redatta, in data 7 marzo 2011, a cura dell'Università ADAMSS di Milano, attestante la correttezza della matrice matematica del concorso speciale «SiVinceTutto SuperEnalotto», nonché la certificazione redatta, in data 22 marzo 2011, a cura del costruttore del sistema estrazionale, attestante l'assoluta idoneità e completezza dello stesso per l'estrazione dei sei numeri del sopraindicato concorso speciale;

Dispone:

TITOLO I
OGGETTO

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, in via sperimentale, l'organizzazione, l'esercizio e la gestione dell'estrazione speciale del gioco Enalotto denominata «SiVinceTutto SuperEnalotto».

2. Il numero dei concorsi speciali di cui al comma 1, non potrà in ogni caso superare, nell'anno 2011, i quattro eventi.

TITOLO II
MODALITÀ DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Art. 2.
Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'apposita estrazione, che si effettua in base ad uno specifico regolamento pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e su quello informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una commissione ministeriale.

2. Con appositi provvedimenti sono stabiliti:

a) i calendari dei concorsi speciali con le relative date di avvio della raccolta, chiusura della raccolta, effettuazione delle estrazioni;

b) la denominazione commerciale di ciascun concorso speciale.

3. Per ciascun concorso speciale è estratta una combinazione di 6 numeri. Tale combinazione è estratta da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato su urne automatizzate, è il medesimo adottato per il Gioco numerico a totalizzatore nazionale Enalotto.

4. Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3 si consegue un punto.

5. Le categorie di premi sono 4:

a) alla prima categoria, «punti 6», appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3;

b) alla seconda, alla terza e alla quarta categoria, rispettivamente «punti 5», «punti 4» e «punti 3», appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3.

6. Ove l'estrazione non risulti effettuabile nei tempi e con le modalità previste, né tempestivamente recuperabile, con apposito provvedimento si darà luogo all'annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, previa presentazione delle ricevute di gioco entro 90 giorni dall'annullamento del concorso stesso.

Art. 3.

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. Una combinazione di gioco è costituita da un insieme di sei numeri di cui si pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.

2. La giocata minima consiste in una singola combinazione di gioco.

3. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 5,00.

4. Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso è costituito da una percentuale pari al 50% dell'ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.

5. Il montepremi totale viene ripartito tra le quattro categorie di premi nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 50,00% del montepremi totale;

b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 32,38% del montepremi totale;

c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 3,36% del montepremi totale;

d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 14,26% del montepremi totale.

La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di cui all'art. 2, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.

6. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria il montepremi totale sarà così distribuito:

a) Al montepremi di seconda categoria va il 34,00% del montepremi totale;

b) Al montepremi di terza categoria va il 10,08% del montepremi totale;

c) Al montepremi di quarta categoria va il 55,92% del montepremi totale.

7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima e seconda categoria, il relativo montepremi sarà attribuito in parti uguali al montepremi della terza categoria con punti 4 e della quarta categoria con punti 3.

8. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima, di seconda e di terza categoria, i relativi montepremi saranno attribuiti al montepremi della quarta categoria.

9. Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 6, 7 e 8, qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi di SiVinceTutto SuperEnalotto sarà suddiviso tra tutti i partecipanti, indipendentemente dall'esito del pronostico effettuato.

10. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

Art. 4.

Modalità di gioco

1. La giocata può essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalità:

a. per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal Concessionario e compilate dal giocatore stesso;

b. per mezzo di schede di partecipazione precompilate;

c. impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;

d. affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;

e. per via telematica, con le diverse modalità previste per realizzare la partecipazione al gioco a distanza, previ i necessari adeguamenti tecnici.

2. Il giocatore può altresì acquistare giocate già convalidate dal titolare del punto di vendita del gioco fisico, il quale è tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.

Art. 5.

Ricevute di gioco, schede di partecipazione e pubblicità alla disciplina del gioco

1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta registrazione telematica presso il centro di totalizzazione del Concessionario, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.

2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:

a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;

b) i codici di controllo;

c) il numero che contraddistingue il concorso speciale;

d) la data di estrazione del concorso speciale;

e) il codice identificativo del punto di vendita;

f) il codice identificativo del terminale di gioco;

g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;

h) il numero progressivo della giocata;

i) la data e l'ora di accettazione della giocata;

j) il logo del gioco;

k) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;

l) la denominazione ed il logo del Concessionario;

m) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole.

3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della giocata non può essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.

4. Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:

a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco;

b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;

c) i modelli delle ricevute di gioco.

5. Il Concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:

a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita.

6. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

Art. 6.

Giocate sistemistiche e a caratura

1. Per «giocata sistemistica» si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 12.376 combinazioni di gioco.

2. Per «giocata a caratura» si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore,acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.

3. Il costo di ciascuna cedola di caratura è determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola di caratura è proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso può essere inferiore ad euro 10.

4. Le giocate a «caratura ordinarie» sono organizzate ed effettuate sotto la propria responsabilità dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura, provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.

5. Le giocate a «caratura speciale» sono effettuate dal Concessionario sotto la propria responsabilità. Successivamente alla convalida il Concessionario provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.

6. Le giocate a caratura speciale si effettuano con le stesse modalità previste per il gioco numerico a totalizzatore nazionale Enalotto;

7. Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.

TITOLO III

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

Art. 7.

Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco

1. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è quella di cui all'art. 1 del decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, con specifica competenza in ordine alle seguenti attività:

a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla custodia dei dischi ottici di cui all'art. 9, comma 2 ed al riscontro delle giocate vincenti;

b) determinazione dell'importo del montepremi e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;

c) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, delle informazioni contenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Concessionario, relative:

alla combinazione vincente,

all'ammontare complessivo del montepremi,

all'ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di vincita,

al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita.

d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera c;

e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso, di cui all'art 10, comma1;

f) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalità previsti dall'art. 16.

2. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto necessario, due o più rappresentanti del Concessionario.

3. Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l'espletamento delle proprie funzioni:

a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione generale di AAMS, valutati idonei da AAMS e debitamente corredati delle necessarie attrezzature tecniche;

b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.

4. Il Concessionario è comunque responsabile degli esiti dell'attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con l'eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.

5. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.

6. È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del Concessionario.

Art. 8.

Determinazione delle giocate vincenti

1. AAMS stabilisce:

a) la data, l'ora e le modalità di chiusura dell'accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il Concessionario;

b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.

2. Per ciascun concorso speciale, cessata l'accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il Concessionario trasferisce i dati di gioco su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.

3. I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 7, mediante apposito verbale di consegna, prima dell'inizio delle estrazioni di cui all'art. 2, nel formato, con le modalità e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS, comunque non inferiore a tre unità, anche ai fini di successivi controlli e verifiche.

4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, verificata l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonché la leggibilità ed il contenuto dei dischi ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da conteggiare a montepremi.

5. Tassativamente prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'art. 2, i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o più armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.

6. Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco dà il nulla osta all'effettuazione dell'estrazione, dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'art. 2, comma 1.

7. A seguito dell'avvenuta estrazione di cui all'art. 2, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:

a) constata l'integrità degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;

b) ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;

c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma che procede all'individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.

8. Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:

a) alla determinazione delle quote unitarie da pagare per le diverse categorie di premi, per mezzo di apposito sistema di elaborazione, sulla base delle giocate risultate vincenti e dell'importo del montepremi;

b) alla immediata comunicazione al Concessionario, per gli adempimenti di competenza,

delle combinazioni vincenti,

degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,

delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,

della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti;

c) alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso.

9. Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonché un supporto ottico con l'elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.

10. Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui all'art. 16, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per

quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie.

11. Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonché inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.

Art. 9.

Archivio del gioco

1. Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

2. Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario direttamente ad AAMS. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 può disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del gioco.

3. In caso di impossibilità di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le modalità e la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.

4. Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilità dell'archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.

Art. 10.

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art.8, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:

a) la combinazione vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;

d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti;

f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti;

g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

2. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua archiviazione:

a) in formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di concorso;

b) in formato elettronico per la parte relativa alle ricevute vincenti.

Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresì pubblicato dal Concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle informazioni di cui al punto *a)*, entro 2 giorni utili dalla comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet è reso disponibile, altresì, un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.

3. Ad ogni concorso il Concessionario redige altresì appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:

a) la combinazione vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;

d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;

f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti;

g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

TITOLO IV

FLUSSI FINANZIARI

Art. 11.

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. La raccolta delle giocate del gioco «SiVinceTutto SuperEnalotto» è effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della rete di vendita destinata alla commercializzazione dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale.

2. Il punto di vendita è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi,. Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti.

3. Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Decreto legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.

4. Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita a distanza lo stesso compenso riconosciuto al punto di vendita fisico, in applicazione dell'Atto esecutivo all'Atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ed, in particolare, dell'art. 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza è pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti.

5. Il compenso del Concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'atto di convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Art. 12.

Rendicontazione

1. Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello è proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:

a) incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

c) compenso del Concessionario;

d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;

e) numero delle combinazioni vincenti e relativo importo, per ciascuna categoria di vincita;

f) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;

g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

Su indicazione di AAMS il Concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti.

2. Il Concessionario del gioco è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 13.

Versamenti all'erario

1. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita.

2. Per ciascun concorso i versamenti all'erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalità stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra le giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco.

In caso di ritardato versamento si applicano penalità ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.

3. Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 16, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi sono conferiti nella misura e con le modalità previste da apposito provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.

Art. 14.

Pagamento delle vincite

1. Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.

2. Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:

a) presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro;

b) presso il punto di vendita del Concessionario nel quale è stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;

d) presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, per la riscossione delle vincite senza limiti di importo.

L'elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere *c)* e *d)* è esposto presso i punti di vendita del gioco SiVinceTutto SuperEnalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

3. Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:

a) nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;

b) nei casi di cui alla lettera *c)* del comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;

c) nei casi di cui alla lettera *d)* del comma 2, a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.

Il pagamento dei premi si effettua con le modalità proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

4. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, di cui alla lettera *d)* del comma 2.

5. Il pagamento dei premi si effettua:

a) nel caso di vincite di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente;

b) nel caso di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita rivendicata o il valore ad essa attribuito, entro 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite è corrisposto dopo la definizione dei medesimi.

6. Nel caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalità della riscossione sono da intendersi riferiti, non già a quanto spettante per la singola cedola di caratura, ma al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.

7. Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del Concessionario, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.

8. Il Concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:

a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'art. 16, nonché alle azioni esperite in sede giurisdizionale;

d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.

Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite con provvedimento di AAMS.

9. Il concessionario ed i punti di vendita sono soggetti agli obblighi ed agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. I dati anagrafici dei giocatori dei quali risulti obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilità, a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 15.

Pubblicità e pagamento delle vincite relativi al gioco effettuato con modalità di partecipazione a distanza

1. Il concessionario pubblica sul sito internet previsto dall'atto di convenzione le quote e il numero di vincenti per ciascun concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto", con indicazione del numero delle giocate vincenti e delle quote suddivise per concorso, nonché tutte le informazioni e le comunicazioni di carattere ufficiale sul gioco.

2. Il concessionario rende altresì accessibile al giocatore, sul sito internet di cui al comma 1, un applicativo di verifica che, a seguito dell'inserimento di dati che consentano di identificare in modo univoco una specifica giocata, fornisce ogni informazione sull'esito della giocata stessa e sull'importo delle eventuali vincite. Tale applicativo è rilasciato, senza onere alcuno, a tutti i punti di vendita a distanza, i quali sono tenuti a renderlo a loro volta accessibile ai giocatori sui propri siti internet.

3. Per ciascun concorso il concessionario comunica ai punti di vendita a distanza le vincite relative ai conti di gioco di competenza nel tempo tecnico strettamente necessario.

4. Il concessionario mette a disposizione di AAMS tutti gli strumenti necessari al monitoraggio ed al controllo del regolare svolgimento del gioco.

5. Tutte le vincite di importo inferiore ad Euro 5.200 (cinquemiladuecento) sono pagate mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal punto di vendita a distanza.

6. Tutte le vincite di importo superiore o pari ad Euro 5.200 (cinquemiladuecento) sono pagate dal concessionario mediante accredito diretto su un conto corrente bancario o postale espressamente indicato dal vincitore.

TITOLO V
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
E TUTELA DEL GIOCATORE

Art. 16.

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.

2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al Concessionario entro 60 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

3. Il Concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 7 entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita.

4. Per i reclami la Commissione di cui all'art. 7 è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.

5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonché nei bollettini ufficiali dei punti di vendita nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.

6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il Concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.

7. Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati già corrisposti.

8. È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.

9. È fatta salva per il Concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Completezza delle fonti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, ovvero non eseguibile, si applicano le disposizioni di carattere generale relative alla disciplina del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale denominato Superstar e, ove del caso, quelle relative alla raccolta a distanza.

Art. 18.

Efficacia

1. Il presente decreto entra in vigore ed ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 190

11A04350

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2011.

Rettifica del decreto 3 marzo 2011, relativo alle indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Eva Rocce Azzurre» in comune di Paesana.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il proprio decreto 3 marzo 2011, n. 3991, concernente le indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Eva Rocce Azzurre» in comune di Paesana (Cuneo);

Preso atto che, per mero errore materiale, nelle premesse e nell'art. 1 del sopra citato decreto dirigenziale viene riportato che l'acqua minerale «Eva Rocce Azzurre» sgorga nel comune di Rovegno (Genova) anzichè nel comune di Paesana (Cuneo);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle premesse e nell'art. 1 del decreto dirigenziale 3 marzo 2011, n. 3991, recante: «Acqua minerale naturale "Eva Rocce Azzurre" in comune di Paesana (Cuneo) - Indicazioni per le etichette», la denominazione «Rovegno (Genova)», indicante il comune dove sgorga l'acqua minerale, è sostituita dalla denominazione «Paesana (Cuneo)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 15 marzo 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A04055
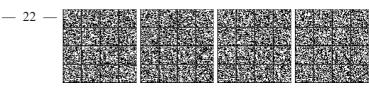
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 marzo 2011.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto il decreto n. 8 del 14 dicembre 2010 di questa Direzione provinciale del lavoro, per la ricostituzione del Comitato provinciale e relative commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Prato;

Vista la lettera del 10 marzo 2011, pervenuta a questo ufficio, con la quale la Confartigianato di Prato, comunicava di avere nominato erroneamente come membro del Comitato provinciale INPS il sig. Saverio Cecconi in luogo del signor Aldo Gualtieri e con la quale, altresì, designava come componente della commissione speciale la sig.ra Rossella Nenciarini in aggiunta al già nominato sig. Claudio Collina;

Ritenuto che:

è necessario procedere alle sostituzioni richieste dalla citata associazione;

la competenza è propria;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento il sig. Aldo Gualtieri, nato a Prato il 26 ottobre 1964, ivi residente alla via Guerra, n. 26, è nominato componente dei Comitato provinciale I.N.P.S. di Prato in rappresentanza dei datori di lavoro autonomi.

In sostituzione del sig. Aldo Gualtieri è nominato componente della Commissione speciale categoria artigiani la sig.ra Rossella Nenciarini, nata a Prato il 1° maggio 1960, ivi residente in via l'Tobbianese, 23.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La sede provinciale dell'I.N.P.S. di Prato curerà l'esecuzione del presente decreto.

Prato, 11 marzo 2011

Il direttore provinciale: SARTI

11A03920

DECRETO 14 marzo 2011.

Determinazione della tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio, per l'anno 2011, nella provincia di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342 che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931 n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955 n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, oggi Direzioni Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la circolare 2 febbraio 1995 prot. 25157/70 del Ministero del Lavoro, Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il D.M. 7 novembre 1996 n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nella Direzione Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

Visto il precedente decreto in materia n. 2/2010, emanato dalla D.P.L. di Pavia;

Convocate le organizzazioni sindacali e le associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Preso atto dell'esito della riunione tenuta il 14 marzo 2011 a seguito della convocazione di cui al punto precedente;

Rilevato che la variazione percentuale ISTAT dell'indice della media delle retribuzioni contrattuali risulta essere pari al 2,2%;

Decreta:

La tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio per l'anno 2011 nella provincia di Pavia, è rideterminata in € 17,74, con le specifiche di cui all'allegato «A» al presente.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 14 marzo 2011

Il direttore provinciale: GARDINA

ALLEGATO A
al decreto n. 3 del 14 marzo 2011

TARIFFE FACCHINAGGIO ANNO 2011
(Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro/ora)

TARIFFA IN ECONOMIA

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore giornaliere la **tariffa oraria è di € 17,74**.

Orario lavorativo minimo giornaliero: 4 ore

MAGGIORAZIONI – EXTRA

➢ Per traslochi a mano oltre il terzo piano	+ 10%
➢ Per lavoro straordinario	+ 10%
➢ Per lavoro notturno	+ 25%
➢ Per lavoro festivo	+ 25%
➢ Per lavori in cella frigorifera da -10° a -30°	+ 30%
➢ Per lavori all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose (per la durata dell'esposizione alle intemperie)	+ 30%

Le tariffe sopra elencate fanno riferimento alle seguenti attività:

CARBONE

- Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa.
- Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico.
- Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere.
- Mattonelle unione.

LEGNAMI

- Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta.
- Scarico legnami in genere.
- Assi e pali con accatastamento.
- Assi e pali con accatastamento con gru.

CONCIMI, SABBIA E AFFINI

- Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi.
- Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggi.
- Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie.
- Solfato di rame, anticrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc..
- Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini.
- Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi.

CEREALI

- Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi.
- Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole.

SALUMI E CARNI

- Scarico o carico da automezzo o vagone al frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa.
- Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate.
- Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2.
- Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata.

PELLAMI IN OSSA

- Scarico o carico.

FRUTTA E MOSTI

- Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane.
- Vini e liquori in cartone.
- Vini e mosti in fusti.

MATERIALE DA COSTRUZIONE

- Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granitiche in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico.
- Mattonelle in genere a mano.
- Terra refrettaria alla rinfusa con gru.
- Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica.

- Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico.

SCARICO O CARICO COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI

- Scarico con sistemazione in magazzino, Carico con sistemazione su vagone o automezzo.

TRASLOCHI CIVILI ED INDUSTRIALI

- Traslochi (civili ed industriali), facchinaggio specializzato con montaggio e smontaggio.
- Traslochi e facchinaggio generico.

LAVORAZIONE IN FRIGO DELLA FRUTTA

- Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno e all'esterno dei frigo e spostamenti interni.
- Stivaggio su automezzi a mano.
- Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano.

MERCE VARIA

- Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi.
- Saponi, detersivi, lisive in fusti.

LAVORI DI FACCHINAGGIO IN TINTORIA

- Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi.
- Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa.
- Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg. 10.

LOGISTICA

Per le attività di Logistica la tariffa base oraria è fissata in **€ 17,74.**

Tale tariffa è comprensiva di:

- costo lavoratore orario
- costo formativo
- costo sicurezza ed attrezzature idonee, oltre al vestiario
- costo visite mediche
- costo cooperativa, gestionale e burocrazie
- professionisti e assicurativi

Alla quota andranno aggiunti i costi di attrezzature e materiali di consumo annessi al contratto e indicati nel capitolato.

La produttività certificata in capitolato dovrà essere sempre riscontrabile contrattualmente al fine di valutare la veridicità dell'appalto.

NORME E CRITERI GENERALI

Le Cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n.° 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento delle attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1) della tabella allegata al D.M. 03.12.1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Si intende per lavoro notturno quello effettuato nel periodo tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

11A04289

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2011.

Riconoscimento di istituto scientifico al Consorzio Unimar.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGLICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il d.P.R. 22 luglio 2009, n. 129 recante il regolamento sulla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 recante il regolamento di esecuzione della sopra indicata legge;

Visti gli art. 27 e 29 del predetto regolamento di esecuzione;

Visto il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il d.m. 11 giugno 1996 recante le caratteristiche per il riconoscimento degli istituti scientifici;

Vista la domanda di riconoscimento presentata dal consorzio UNIMAR società cooperativa con sede in Roma,via Torino 146 ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopracitato;

Sentito il parere espresso dalla Capitaneria di porto di Roma competente per territorio, in merito al riconoscimento suddetto ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d.m. 11 giugno 1996;

Considerato che il predetto consorzio per mezzi, personalità e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 10 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1.

È concesso al consorzio UNIMAR - ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963, approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, così come modificato con d.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057 - il riconoscimento di istituto scientifico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

11A03906

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° marzo 2011.

Autorizzazione alla società Istituto Giordano SpA a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la domanda 02 marzo 2010, della società ISTITUTO GIORDANO SpA, con sede in via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN), tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione;

Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'art. 9, punto 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto il decreto n. 158, del 4 novembre 2010, con cui la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno si è pronunciata favorevolmente per il requisito essenziale 2;

Visto il decreto n.158/V1/10, del 17 dicembre 2010, con cui la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno si è pronunciata favorevolmente per il requisito essenziale 2 e specificatamente per la certificazione, ispezione e prova;

Visto il provvedimento n. 1067, del 02 febbraio 2011, con cui il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è pronunciato favorevolmente per il requisito essenziale 1 delle norme armonizzate oggetto della domanda,

Decreta:

Art. 1.

1. La società ISTITUTO GIORDANO SpA, con sede in via Rossini, 2 - 47814 Bellaria (RN), è autorizzata a svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

Famiglia	Mandato	Decisione	Prodotto e uso previsto	Norma di prodotto	RES	SAC
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (per uso strutturale, semistrutturale e non strutturale)	**CEN M/100**:1995 modificato da CEN M/130:1999 e da CEN M/139:2001	1999/94/CE	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi Parte 1: Travetti *Impiego: strutturale*	**EN 15037-1:2008**	5	**2+**
			Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi per muri di sostegno *Impiego: strutturale*	**EN 15258:2008**	3	**2+**
Calcestruzzo, malta e loro componenti	**CEN M/128**:1999 Modificato da: CEN M/137:2000	1999/469/CE Modificato da: 2001/596/CE	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 2: Sistemi di protezione delle superfici di calcestruzzo	**EN 1504-2:2004**	3,4,6	**3** **1** **2+**
			Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale	**EN 1504-3:2005**	3,4,6	**3** **1** **2+**
Calcestruzzo, malta e loro componenti	**CEN M/128**:1999 Modificato da: CEN M/137:2000	1999/469/CE Modificato da: 2001/596/CE	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 5: Iniezione del calcestruzzo	**EN 1504-5:2004**	3	**2+**
			Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 6: ancoraggio dell'armatura di acciaio	**EN 1504-6:2006**	3	**3** **1** **2+**
			Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 7: protezione contro la corrosione delle armature *Impiego: in costruzioni e opere di ingegneria civile*	**EN 1504-7:2006**	3	2+

2. L’autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del d.p.r. 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di valutazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV – via Sallustiana, 53 – 00187 ROMA, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A03907

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 marzo 2011.

Riclassificazione del medicinale «Sarkir» (aceclofenac) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2148/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
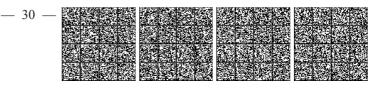
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società EG S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SARKIR;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 20 compresse in blister AL/AL da 100 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 23 e 24 novembre 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SARKIR (aceclofenac) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 038618017/M (in base 10) 14UJX1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SARKIR (aceclofenac) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A04192

BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO 22 marzo 2011.

Regolamento recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni su questi identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*;

Visto il provvedimento generale del Garante del 30 giugno 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Viste le restanti disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha istituito presso la Banca d'Italia (di seguito Banca) l'Unità di informazione finanziaria (di seguito *UIF)* alla quale sono affidati compiti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

Considerato che, in base al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della UIF, adottato dalla Banca ai sensi del suddetto art. 6, per il perseguimento dei propri fini istituzionali la UIF si avvale di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca;

Ritenuto di individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili in relazione ai trattamenti che questa Banca d'Italia e la UIF devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge;

Ritenuto in particolare di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi nonché di trasferimento di dati giudiziari all'estero ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che devono essere necessariamente svolte per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che il trattamento dei dati giudiziari contenuti nella Centrale d'Allarme Interbancaria è già compiutamente disciplinato dalla legge istitutiva di tale archivio e dalla relativa disciplina di attuazione (art. 10-*bis* legge 15 dicembre 1990, n. 386; decreto ministeriale 7 novembre 2001, n. 458; regolamento Banca d'Italia 29 gennaio 2002);

Considerato che risulta altresì già compiutamente disciplinato dall'autorizzazione generale del Garante n. 7/2009 il trattamento dei dati giudiziari necessario per la verifica del requisito di idoneità morale di coloro che partecipano a gare di appalto o entrano in rapporti contrattuali con la Banca;

Tenuto conto pertanto, che dei predetti trattamenti (in quanto autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante ai sensi dell'art. 21, comma 1, decreto legislativo n. 196/2003) non è necessaria l'identificazione nel regolamento di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003;

Considerato che il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte della Banca d'Italia e della UIF avviene nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il parere espresso in data 13 gennaio 2011 dal Garante;

Adotta il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui le schede allegate costituiscono parte integrante.

1. Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento identifica, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Banca e della UIF per perseguire finalità di rilevante interesse pubblico individuate da espresse disposizioni di legge.

2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede allegate identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi.

3. Abrogazioni.

Il regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2003 recante l'individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili, ai sensi dell'art. 22, comma 3-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dell'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, è abrogato.

È altresì abrogato il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) del 25 maggio 2006, la cui ultrattività, limitatamente alla scheda n. 4, era stata prevista all'art. 7 del provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007.

Roma, 22 marzo 2011

Il Governatore: DRAGHI
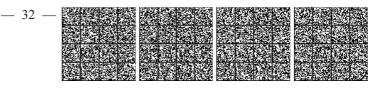
ALLEGATO

Scheda n. 1
Denominazione del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato o da impiegare a vario titolo.
Principali fonti normative di riferimento
R.D.L. 4.10.1935, n. 1827, conv. dalla Legge 6.4.1936, n. 1155; D.P.R. 27.4.1955, n. 547; D.P.R. 30.5.1955, n. 797; Legge 1.7.1955, n. 565; D.P.R. 10.1.1957, n. 3; D.P.R. 30.6.1965, n. 1124; Legge 20.5.1970, n. 300; Legge 24.5.1970, n. 336; Legge 30.3.1971, n. 118; Legge 23.12.1978, n. 833; Legge 29.5.1982, n. 297; Legge 29.3.1985, n. 113; Legge 24.12.1986, n. 958; D.L. 13.3.1988, n. 69, conv. dalla Legge 13.5.1988, n. 153; D.lgs. 23.11.1988, n. 509; Legge 8.3.1989, n. 101; Legge 7.2.1990, n. 19; Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni; D.P.R. 9.10.1990, n. 309; Legge 5.2.1992, n. 104; D.lgs. 21.4.1993, n. 124; Legge 8.8.1995, n. 335; D.lgs. 16.9.1996, n. 564; Legge 12.3.1999, n. 68; Legge 8.3.2000, n. 53; D.P.R. 28.12.2000, n. 445; D.P.R. 8.2.2001, n. 194; Legge 27.3.2001, n. 97; D.lgs. 26.3.2001, n. 151; D.lgs. 30.3.2001, n. 165; Legge 6.3.2001, n. 52; D.P.R. 14.11.2002, n. 313; D.lgs. 5.12.2005, n. 252; Legge 9.3.2006, n. 80; D.lgs. 9.4.2008, n. 81; art. 662 c.p.p.; artt. 129 e 133 disp. att. c.p.p.; art. 2120 c.c. Regolamento del personale, Regolamento per il trattamento di quiescenza, Regolamento del Fondo pensione complementare, Regolamento per i trattamenti di inabilità e in caso di morte per gli iscritti al Fondo pensione complementare, approvati dal Consiglio superiore della Banca d'Italia. Obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 196/2003. Benefici economici ed abilitazioni ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 196/2003. Attività di tutela ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso) e la vita sessuale (esclusivamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso) nonché le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le convinzioni politiche e sindacali. Dati di carattere giudiziario.
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni ordinarie. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: - organizzazioni sindacali ai fini delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti e ai pensionati che hanno rilasciato delega (in attuazione di obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva); - INPS per segnalazioni, a fini retributivi e previdenziali, relative ai dipendenti e per gli adempimenti connessi alle visite domiciliari di controllo (art. 1 Legge n. 335/1995, D.lgs. n. 564/1996; art. 56 R.D.L. n. 1827/1935; art. 42 D.lgs. n. 151/2001; art. 5 Legge n. 300/1970); - Uffici competenti per il collocamento obbligatorio (art. 9 Legge n. 68/1999; D.M. 22.11.1999); - strutture sanitarie pubbliche, per gli accertamenti necessari ai fini della cessazione dal servizio per inabilità, dell'adozione di provvedimenti di limitazioni di utilizzo, del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infortuni e malattie (art. 10, terzo comma, Legge 12.3.1999 n. 68, art. 34-Parte I e art. 38-Parte II del Regolamento del Personale; art. 5 Legge n. 300/70, artt. 14 e 21 Legge n. 833/1978); - compagnia assicuratrice (e/o broker assicurativo) ai fini delle prestazioni assicurative per inabilità (obblighi assunti in sede di contrattazione collettiva); - INAIL e Autorità di pubblica sicurezza in relazione agli infortuni sul lavoro e alle malattie dipendenti da cause di servizio (artt. 53 e 54 D.P.R. n. 1124/1965);

- Dipartimento di protezione civile o Ente territoriale interessato, in relazione al rimborso degli oneri sostenuti a fronte di permessi per interventi di protezione civile (artt. 9 e 10 D.P.R. n. 194/2001);
- Amministrazioni certificanti e altri soggetti competenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- Enti assicurativi per prestazioni assicurative per inabilità (art. 3 D.lgs. n. 165/2001; Regolamento del Personale, artt. 31, 32 e 35-Parte I e artt. 36 e 39-Parte II);
- organi competenti in materia di tributi ed imposte dirette, nei casi in cui la Banca presta assistenza fiscale diretta al personale (D.lgs. n. 241/97, D.M. 31.5.1999, n. 164).

Descrizione del trattamento

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo, a decorrere dall'avvio dei procedimenti concorsuali e delle altre procedure di selezione. I dati sono raccolti a seconda dei casi su iniziativa dei dipendenti e dei pensionati e/o previa richiesta da parte della Banca d'Italia e vengono trattati ai fini della gestione di tutti gli aspetti normativi, economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici e fiscali del rapporto di lavoro.

I dati sono oggetto di trattamento in relazione alla gestione della prestazione lavorativa, del fascicolo personale, dell'orario di servizio, delle certificazioni di malattia e di altra documentazione giustificativa delle assenze, delle procedure di avanzamento, assegnazione e utilizzo del personale; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione.

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato, motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle convinzioni personali (religiose, filosofiche o d'altro genere) possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza, acquisita ai fini del riconoscimento quale "anzianità convenzionale" del periodo prestato. I dati sulle medesime convinzioni personali possono inoltre essere trattati ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dalla Banca a fronte di giornate di permesso per interventi di protezione civile fruite dai dipendenti.

I dati concernenti le convinzioni sindacali sono altresì trattati ai fini della gestione delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e degli adempimenti connessi con le cariche di carattere sindacale nonché con quella di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rivestite dal personale. In particolare, i dati concernenti le cariche sindacali ricoperte sono trattati anche al fine di verificare la composizione delle Commissioni d'esame e delle Giunte di scrutinio, secondo i principi di cui all'art. 35 D.lgs. 165/2001.

I dati relativi allo stato di portatore di handicap o di invalido sono trattati in sede di assunzione per il controllo dei requisiti di partecipazione ai concorsi riservati ai disabili, per il riconoscimento di titoli di riserva o preferenza e, anche in sede di avanzamenti, per apprestare gli ausili necessari durante le prove di concorso.

I dati relativi alla salute dei dipendenti e dei pensionati sono trattati ai fini della concessione di benefici ed agevolazioni, quali permessi, aspettative e congedi previsti dalla legge e dalla normativa interna, per l'erogazione del "premio di presenza" e dell'"assegno per il nucleo familiare" nonché di provvidenze e servizi a carattere sociale ed assistenziale previsti dalla normativa interna (quali contributi per spese di cura, sussidi connessi allo stato di bisogno, frequenza delle strutture pedagogiche della Banca, assegnazione alloggi dell'Istituto) e di anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto corrisposte per far fronte a spese sanitarie nonché per prestazioni correlate alla polizza morte e inabilità, stipulata in favore del personale. Tali dati possono essere altresì trattati per l'adozione di provvedimenti di utilizzo, per disporre limitazioni di utilizzo o la cessazione dal servizio per inabilità, per l'attività monitorio/disciplinare, nelle procedure di avanzamento (ai fini dell'attribuzione del punteggio di assiduità) nonché per gli adempimenti connessi con l'attività di formazione e con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infortuni e malattie.

I dati relativi allo stato di salute dei dipendenti possono essere trattati anche ai fini dell'eventuale

esercizio dell'azione di responsabilità civile per il risarcimento del danno economico arrecato alla Banca dalle assenze del personale cagionate dal fatto illecito di terzi, fermi restando i trattamenti individuati nella scheda 3 effettuati nell'ambito delle attività di difesa in sede amministrativa e giurisdizionale.

Possono essere trattati dati sulla salute e dati giudiziari relativi a familiari di dipendenti e pensionati per la concessione di benefici previsti dalla legge e dalla normativa interna, per la corresponsione del "premio di presenza" e dell'"assegno per il nucleo familiare", per l'erogazione di prestazioni pensionistiche a carico della Banca, per l'erogazione di anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto corrisposte per fare fronte a spese sanitarie, per l'erogazione di benefici, provvidenze e servizi a carattere sociale ed assistenziale previsti dalla normativa interna.

I dati relativi all'esistenza di condanne penali iscritte nel casellario giudiziale, di procedimenti penali in corso (carichi pendenti), nonché di provvedimenti restrittivi della libertà personale e di misure di sicurezza a carico dei dipendenti sono trattati in sede di assunzione per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'instaurazione del rapporto di impiego, nonché eventualmente ai fini della sospensione cautelare dal servizio e per le valutazioni di carattere monitorio/disciplinare.

I dati giudiziari e quelli relativi alle convinzioni sindacali dei dipendenti, nonché i dati relativi alla salute dei dipendenti e/o dei loro familiari possono essere trattati per l'istruttoria delle richieste di accredito figurativo (od analoghi benefici previdenziali) dei periodi di assenza, da inviare all'INPS ai sensi del D.lgs. n. 564/1996.

Si controllano le dichiarazioni sostitutive (artt. 43 e 71 D.P.R. n. 445/2000; D.P.R. n. 313/2002).

Alcuni dati sensibili dei dipendenti e dei pensionati nonché dei loro familiari possono essere trattati per finalità tributarie connesse all'assistenza fiscale e, in tal caso, formano oggetto di comunicazione annuale all'Amministrazione finanziaria.

I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti Unità organizzative, che, ove necessario, conservano anche, in separata sezione dell'archivio cartaceo, documentazione contenente dati sensibili, ivi inclusi quelli indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate direttamente alla Banca con il mod. 730. I provvedimenti assunti sulla base di dati giudiziari e sensibili - privi di indicazione della patologia dell'interessato - sono conservati in separata sezione del fascicolo personale.

Presso la struttura sanitaria della Banca sono inoltre detenuti, fino al momento della cessazione dal servizio del dipendente interessato, fascicoli sanitari contenenti documentazione medica relativa alle fattispecie sopra specificate, ivi compresa quella relativa alle visite preassuntive.

Scheda n. 2
Denominazione del trattamento
Salute e sicurezza sul lavoro.
Principali fonti normative di riferimento
D.lgs. 9.4.2008, n. 81.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 196/2003 e assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tipi di dati trattati
Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso).
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea e automatizzata e altre operazioni ordinarie. Comunicazione ai soggetti preposti alla vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei soli dati contenuti nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243 del D.lgs. 9.4.2008, n. 81).
Descrizione del trattamento
I dati relativi allo stato di salute dei dipendenti esposti a un rischio professionale specifico sono trattati al fine di verificare la loro idoneità a svolgere specifiche mansioni, in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di sorveglianza sanitaria. I dati sono conservati nella cartella sanitaria e di rischio, istituita e aggiornata sotto la responsabilità del Medico competente e custodita presso la Banca. I dati relativi allo stato di salute dei dipendenti sono inoltre trattati nell'ambito del servizio di primo soccorso aziendale e vengono conservati in specifici registri di ambulatorio, custoditi presso ciascuna medicheria dei presidi della struttura sanitaria della Banca. Tali dati sono elaborati con modalità informatizzate a meri fini statistici.

Scheda n. 3
Denominazione del trattamento
Attività relative alla consulenza giuridica, al patrocinio e all'assistenza giudiziale e stragiudiziale della Banca.
Principali fonti normative di riferimento
Codice civile; Codice penale; D. lgs. n. 385/1993; D. lgs. n. 58/1998; Codice di procedura civile; Codice di procedura penale; leggi sulla giustizia amministrativa (in particolare, R.D. n. 642/1907; R.D. n. 1054/1924; R.D. n. 1214/1934; L. n. 1034/1971; D.P.R. n. 1199/1971; L. n. 205/2000).
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria ai sensi dell'art. 71, lettera b) del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati giudiziari e dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta, consultazione, conservazione e altre operazioni ordinarie inerenti alle finalità perseguite.
Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie:
Comunicazione ai sotto indicati soggetti:
- Autorità Giudiziaria e suoi organi ausiliari; avvocati e consulenti tecnici incaricati della difesa e/o assistenza della Banca (sia in fase giudiziale che stragiudiziale); avvocati e consulenti delle controparti; incaricati di indagini difensive proprie ed altrui. Enti previdenziali per il contenzioso e per l'attivazione degli eventuali procedimenti di competenza. Società di assicurazione (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);
- Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della L. n. 1199/1971).
Descrizione del trattamento
Vengono effettuate le sopra descritte operazioni ordinarie e di comunicazione, necessarie allo studio delle questioni giuridiche, alla redazione di pareri legali per il Direttorio e le Unità Organizzative della Banca d'Italia e di scritti difensivi giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Istituto, nonché tutte le altre operazioni necessarie alla difesa e/o assistenza della Banca nell'attività contenziosa.

Scheda n. 4
Denominazione del trattamento
Incarichi dei membri del Direttorio
Principali fonti normative di riferimento
Statuto della Banca d'Italia approvato con D.P.R. 12 dicembre 2006. Codice etico per i membri del Direttorio, approvato dal Consiglio Superiore il 31 maggio 2006.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Accertamento delle cause di incompatibilità con cariche pubbliche ai sensi dell'art. 65, co. 2, del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati trattati
Dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso l'interessato. Elaborazione in forma cartacea e altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento
Esame, da parte del Consiglio superiore dell'Istituto, degli incarichi esterni eventualmente assunti dai membri del Direttorio comunicati ai sensi dell'art. 5 del Codice etico.

Scheda n. 5
Denominazione del trattamento
Attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di controllo sugli intermediari bancari e finanziari, attività di vigilanza sui mercati finanziari, sui servizi di gestione accentrata, di liquidazione, sui sistemi di garanzia e sulle relative società di gestione, nonché di vigilanza sul sistema dei pagamenti (ad es: gestione di albi, verifica dei requisiti di onorabilità di soci ed esponenti; verifica dei requisiti dei soggetti da nominare quali Organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa).
Principali fonti normative di riferimento
Articoli 5, 13, 14, 19, 25, 26, 51, 52, 53, 54, 71, 81, 98 , 99 , 100, 101, 106, 107, 108, 109, 113-bis, 114 bis, 114 quater, 114-septies, 114-novies, 114-quaterdecies, 128-bis, 146, 155 d. lgs. n. 385/93; articoli 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 34, 35, 43, 44, 56, 57, 61, 63, 66, 69, 70, 76, 77, 80 e 82 del d.lgs. n. 58/98; d.m. n. 144/98; d.m. n. 161/98; d. m. n. 468/98; d.m. n. 469/98; d.m. n. 516/98; d.m. n. 517/98; d.m. n. 471/98; d.m. n. 219/99; Decreto 372/2001 e Provvedimento UIC del 21.12.2001(cambiavalute); Delibera CICR del 9.2.2000 (casse peota); Delibera CICR n. 275 del 29.7.2008; D.lgs. n. 374/99; Decreto 485/2001 e Provvedimento UIC 11.7.2002 (agenti in attività finanziaria); Legge 108/1996; D.P.R. 28.7.2000 e Provvedimento UIC 29.4.2005 (mediatori creditizi); Legge n. 7/2000 (operatori in oro); Circolare della Banca d'Italia n. 4 - "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi"; Circolare della Banca d'Italia n. 164 - "Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare"; Circolare della Banca d'Italia n. 216 - "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale"; Circolare della Banca d'Italia n. 229 - "Istruzioni di vigilanza per le banche"; Circolare della Banca d'Italia n. 253 - "Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica (IMEL); Circolare della Banca d'Italia n. 264 - "Procedure di vigilanza sugli intermediari finanziari non bancari"; Provvedimento della Banca d'Italia del 4.8.2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare; Provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 24.1.2002 - "Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"; Provvedimento della Banca d'Italia del 19.8.2002 - "Comprova dei requisiti di esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale. Autocertificazione"; Provvedimento della Banca d'Italia del 19.8.2002 - "Intermediari non bancari. Autocertificazione"; Provvedimento della Banca d'Italia del 16.12.2002 - "Modalità per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107, co. 1, del d.lgs. n. 385/1993 e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo"; Provvedimento della Banca d'Italia del 14.4.2005 "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio"; Provvedimento della Banca d'Italia del 24.10.2007 "Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM", Provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010 "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento",Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 24.1.2002 "Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari"(Parte I); Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 22.2.2008 "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 24 febbraio 2004 "Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento"; Provvedimento della Banca d'Italia del 18.7.2009, recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (art. 67, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196/2003; accertamento con riferimento a eventuali dati giudiziari presenti negli esposti (art. 67, comma 1,

lett b) del d.lgs. n.196/2003).
Benefici economici e abilitazioni (art.68 del d.lgs. n. 196/2003).
Accertamento dei requisiti di onorabilità per le nomine ad uffici (art. 69 del d.lgs. n. 196/2003).
Attività sanzionatoria (art. 71 del d.lgs. n. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Dati di carattere giudiziario.

Tipi di operazioni eseguibili

Raccolta presso l'interessato e presso terzi. Elaborazioni in forma cartacea e automatizzata e altre operazioni ordinarie.
Operazioni diverse da quelle ordinarie:

- Comunicazione ai seguenti soggetti :

1. Ministero dell'Economia e delle Finanze
2. Autorità indicate dall'art. 7, co. 6 , del d.lgs. n. 385/93, art. 4, co. 2 del d.lgs. n. 58/98 e artt. 9 e 47 del d.lgs. 231/2007;
3. Autorità Giudiziaria;
4. Guardia di Finanza nei casi in cui l'ente si avvale di detta collaborazione (d.lgs. n. 385/93, d.lgs. n. 374/1999 e D.p.R. n. 287/2000);
5. Amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

- Trasferimento dei dati giudiziari all'estero ai soggetti indicati dall'art. 7, co. 7 e 8 del d.lgs. n. 385/1993 e dall'art. 4, co. 3 e 5 del d.lgs. n. 58/98, nei casi previsti (art. 43 del d.lgs. n. 196/03).

Descrizione del trattamento

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza informativa, regolamentare, ispettiva e di controllo sugli intermediari bancari e finanziari, dell'attività di vigilanza sui mercati finanziari, sui servizi di gestione accentrata, di liquidazione, sui sistemi di garanzia e sulle relative società di gestione, nonché di vigilanza sul sistema dei pagamenti, vengono esaminati dati giudiziari eventualmente presenti in: istanze di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale degli intermediari vigilati e per l'esercizio di attività bancaria e finanziaria; richieste di iscrizione negli albi avanzate da persone fisiche e giuridiche; istanze di autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati e dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari; comunicazioni di acquisti di partecipazioni rilevanti nel capitale delle società di gestione dei mercati e dei servizi e sistemi di post-trading; certificati del casellario giudiziale finalizzati all'accertamento di stati, qualità e fatti ovvero rivenienti dal controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000 e del d.p.r. n. 313/2002; estratti dei verbali delle sedute nel corso delle quali gli organi sociali competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti; comunicazioni all'Organo di Vigilanza da parte dell'organo con funzioni di controllo o da parte della società incaricata della revisione contabile; rapporti redatti in esito agli accertamenti ispettivi condotti presso gli intermediari vigilati. Si esaminano, altresì, eventuali dati giudiziari contenuti in esposti di terzi (quali, ad es., quelli presentati dagli utenti dei servizi degli intermediari vigilati). Vengono raccolti i dati giudiziari eventualmente presenti negli atti provenienti dagli Organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.

I dati giudiziari vengono trattati nell'ambito dei procedimenti amministrativi:
per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria e di emissione di moneta elettronica (d.lgs. n. 385/93) e dell'attività finanziaria (d.lgs. n. 58/98); di iscrizione, gestione, cancellazione e sospensione con riferimento agli albi/elenchi previsti dal d.lgs. n. 385/93, dal d.lgs. n. 374/99, dalla legge n. 108/96 e dalla legge n. 7/2000; per il rilascio del parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato; per il rilascio alla Consob del parere ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati di cui all'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 58/98; per il rilascio dell'intesa alla Consob ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione accentrata; concernenti la verifica della

sussistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa di riferimento dei seguenti soggetti:
- persone fisiche e giuridiche titolari di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale degli intermediari e delle società di gestione dei mercati e dei servizi e sistemi di post-trading vigilati e degli operatori non finanziari;
- persone fisiche che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari e le società di gestione dei mercati e dei servizi e sistemi di post-trading vigilati e degli operatori non finanziari;

per l'adozione del provvedimento di nomina degli Organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa, concernenti la verifica dei requisiti dei soggetti da nominare;
per l'adozione del provvedimento di nomina dei componenti dell'Organo decidente sulle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, concernenti la verifica dei requisiti dei soggetti da nominare.

Scheda n. 6

Denominazione del trattamento

Pagamenti effettuati dalle banche e dalla Banca d'Italia e regolati in Target2-Banca d'Italia

Principali fonti normative di riferimento

Art. 105.2 del Trattato che istituisce la Comunità europea
Artt. 3 e 22 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea
Indirizzo della Banca Centrale Europea del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)- BCE/2007/2 (TARGET2 Guideline)
Art. 146 del d.lgs. 385/93

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (art. 67, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196/2003).

Tipi di dati trattati

Dati di carattere sensibile (dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Tipi di operazioni eseguibili

Raccolta dagli interessati o da terzi (banche ordinanti). Elaborazione in forma elettronica e conservazione (per dieci anni dal momento in cui gli ordini di pagamento sono immessi nel sistema Target2 e i pagamenti sono ricevuti, come previsto dalle Condizioni generali per la partecipazione al sistema).
Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie:
Comunicazione dei dati – su specifica richiesta - all'Unità di Informazione Finanziaria ai fini di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (artt. 9, commi 2 e 6, 47, comma 1, lett. b) e 53 del d.lgs. n. 231/2007; artt. 5, comma 5, 6, comma 2, e 8 , comma 2, del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria; artt. 3, 9 e all. n. 3 del Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la UIF del 27.2.2009; arrt. 38 e 39 dell'Indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (target2).

Descrizione del trattamento

Sul sistema Target2-Banca d'Italia transitano informazioni di carattere sensibile, desumibili dai dati identificativi (ordinante/beneficiario) unitamente alla causale dell'operazione, senza essere oggetto di una rilevazione strutturata.

In conformità al Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la UIF del 27.2.2009, le richieste provenienti dalla UIF possono essere formulate soltanto al fine di integrare l'analisi delle operazioni sospette e lo studio dei flussi finanziari effettuati sulla base dei dati e delle informazioni di cui l'Unità viene a conoscenza ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo con riferimento a soggetti (persone fisiche e giuridiche) espressamente individuati

Scheda n. 7
Denominazione del trattamento
Applicazione della normativa che disciplina la materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Principali fonti normative di riferimento
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141; Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 142; Decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 143; Provvedimenti dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 26 febbraio 2006; Circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 22 agosto 1997; Circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 27 febbraio 2006; Direttiva 26 ottobre 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/60/CE; Istruzioni operazioni sospette della Banca d'Italia del 1° luglio 2003; Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; Provvedimento UIC del 9 novembre 2001; Parere UIC del 16 gennaio 2002; Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195; Legge 3 agosto 1998, n. 269; Provvedimento della Banca d'Italia del 27.5.2009; Provvedimento della Banca d'Italia del 24.8.2010.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di controllo e ispettive, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati
Dati sensibili (dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose ovvero la vita sessuale) e giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso terzi: 1. Organi delle indagini (art. 9, comma 10, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 2. Autorità giudiziaria 3. Autorità di vigilanza nazionali (art. 9, commi 2 e 6, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 4. Agenzie ed Autorità di altri Paesi (art. 9, comma 3, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 5. Amministrazioni interessate (art. 9, comma 5, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 6. Soggetti tenuti alle segnalazioni (artt. da 10 a 14, e art. 41, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 7. Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 3, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109) 8. Agenzia delle Dogane (art. 4, comma 7, art. 5, comma 4, Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195) 9. Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (art. 14-quinquies, L. 3 agosto 1998, n. 269) Conservazione in formato cartaceo o elettronico. Utilizzo in formato elettronico. Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie: - Comunicazione ai sotto indicati soggetti: 1. Guardia di Finanza (art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231); 2. D.I.A. (art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) 3. Autorità Giudiziaria 4. Autorità di vigilanza nazionali (art. 9, commi 2 e 6, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 5. Agenzie e autorità di altri paesi (art. 9, comma 3, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

6. Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 3, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)
7. Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (art. 14-quinquies, L. 3 agosto 1998, n. 269).

- Trasferimento dei dati giudiziari all'estero alle Autorità e ai soggetti indicati dall'art. 9 del D.lgs. n. 231/07, nei casi previsti (art. 43 del D.lgs. n. 196/03).

Descrizione del trattamento

Nell'ambito delle analisi e degli approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ("SOS"), possono venire in considerazione dati giudiziari (ad es. nel caso di informazioni richieste dall'A.G., dati concernenti nominativi sottoposti a indagini e/o procedimenti penali); possono essere inoltre acquisite ovvero conosciute informazioni concernenti i carichi pendenti dei segnalati o contenute nel casellario giudiziale, idonee a rivelare la qualità di imputato e/o indagato.
Possono altresì essere acquisite informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica ovvero le convinzioni religiose dei soggetti segnalati (ad esempio, operazioni sospette di finanziamento del terrorismo riconducibili a determinati gruppi etnici "a rischio").
Dati sensibili e giudiziari possono venire in considerazione altresì nell'ambito delle ricerche condotte su richiesta delle Procure della Repubblica, e nei limiti di quanto richiesto, sulle operazioni sospette, anche presso FIU estere; ovvero a seguito di richiesta di FIU estere su informazioni acquisite presso la Dia e il Nucleo speciale di Polizia Valutaria.
I suddetti dati possono essere scambiati con le Autorità di vigilanza (art. 9, commi 1 e 6, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), nonché con le Agenzie e Autorità antiriciclaggio di altri Paesi (art. 9, comma 3, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). In relazione ai risultati dell'approfondimento, i dati vengono conservati e/o comunicati alla Guardia di Finanza e alla DIA per gli adempimenti di competenza (art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), nonché comunicati, previo decreto di acquisizione, all'Autorità giudiziaria (art. 45, comma 7, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). I dati sono, altresì, comunicati al Comitato di Sicurezza Finanziaria per le attività di competenza (art. 3, comma 5, Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109). I dati sono, poi, utilizzati nell'ambito degli accertamenti ispettivi presso i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio derivanti da approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette o per ipotesi di omesse segnalazioni di operazioni sospette (art. 47, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
Subordinatamente all'approvazione del regolamento di cui all'art. 14-quinquies, comma 8, L. 3 agosto 1998, n. 269, si prevede che potranno essere trattati e comunicati al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, per lo svolgimento delle attività di competenza, dati idonei a rivelare informazioni concernenti la vita sessuale dei nominativi oggetto di approfondimento.

11A04349

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DECRETO 28 febbraio 2011.

Scioglimento della «Omniservice Soc. Coop. in liquidazione», senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

Rende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

*(*omissis*);*

Decreta:

1. di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Omniservice soc. coop. in liquidazione», (c.f. 02319130213) ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni transitorie al codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 28 febbraio 2011

L'assessore: BIZZO

11A03919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isosorbide Mononitrato Dorom»

Con la determinazione n. aRM - 21/2011-7071 del 10/03/2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta DOROM S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO DOROM

Confezione: 031829017

Descrizione: "50 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 30 capsule

È consentito alla DOROM S.R.L. lo smaltimento delle scorte, entro e non oltre 180 giorni, del medicinale.

11A03908

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diltiazem Teva»

Con la determinazione n. aRM - 20/2011-813 del 10/03/2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA ITALIA S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DILTIAZEM TEVA

Confezione: 033192042

Descrizione: "300 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 14 capsule

Medicinale: DILTIAZEM TEVA

Confezione: 033192028

Descrizione: "120 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 24 capsule

È consentito alla TEVA ITALIA S.R.L. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data della presente determinazione.

11A03909

Rettifica della determinazione n. 60 del 13 gennaio 2011 e del relativo estratto dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo VI.REL.».

Alla determinazione n. 60 del 13/01/2011 e al relativo estratto, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 31 dell'8 febbraio 2011, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PANTOPRAZOLO VI.REL., Titolare AIC: VI.REL PHARMA S.A.S. di Carletto Lorella e C., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vinzaglio, n. 12 BIS, 10121 Torino ,Italia, Codice Fiscale 07376270018, sono apportate le seguenti modifiche:

nella parte relativa alla "Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC" è apportata la seguente modifica:

Confezione: "40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038869032 (in base 10) 152618 (in base 32)

Validità Prodotto Integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 30°C)

in luogo di:

Confezione: "40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038869032 (in base 10) 152618 (in base 32)

Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 30°C)

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A03910

Rettifica della determinazione n. 52 del 13 gennaio 2011 e del relativo estratto dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Pharmafar».

Alla determinazione n. 52 del 13/01/2011 e al relativo estratto, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 31 dell'8 febbraio 2011, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PANTOPRAZOLO PHARMAFAR, Titolare AIC: PHARMAFAR S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vinzaglio, 12 bis, 10121 - Torino (TO) Italia, Codice Fiscale 07605170013, sono apportate le seguenti modifiche:

Nella parte relativa alla "Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC" è apportata la seguente modifica:

Confezione: "40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038842035 (in base 10) 151CPM (in base 32)

Validità Prodotto Integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 30°C)

in luogo di:

Confezione: "40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038842035 (in base 10) 151CPM (in base 32)

Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 30°C)

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A03911

Rinnovo dell'autorizzazione degli stampati del medicinale «Atracurium Hameln»

Estratto determinazione V&A.PC/R/10 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: ATRACURIUM HAMELN.

Confezioni:

035640010/M - 5 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640022/M - 10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640034/M - 5x10 fiale da 2,5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640046/M - 5 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640059/M - 10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione;

035640061/M - 5x10 fiale da 5 ml/10 mg di soluzione iniettabile per infusione.

Titolare A.I.C.: Hameln Pharmaceuticals GMBH.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0294/001/R/002.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Atracurium Hameln», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 15 giugno 2009.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03912

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fentalim»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 451 del 7 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70 - 00181 Roma (Italia).

Medicinale: FENTALIM.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028348011 - «0,5 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 10 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03913
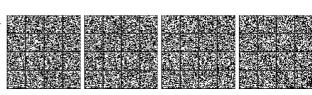
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mesulid»

Estratto determinazione V&A.PC/R/9 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: MESULID.

Confezioni:

025971084 - «3% gel» tubo 30 g;

025971096 - «3% gel» tubo 50 g;

025971108 - «3% gel» tubo 100 g.

Titolare A.I.C.: Helsinn Birex Pharmaceuticals LTD.

N. procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0116/001/R/002 IE/H/0116/001/IB/04.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione - Modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Aggiornamento del foglio illustrativo a seguito di USER TEST. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03914

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aulin»

Estratto determinazione V&A.PC/R/8 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: AULIN.

Confezioni:

025940089 - «3% gel» tubo da 30 g;

025940091 - «3% gel» tubo da 50 g;

025940103 - «3% gel» tubo da 100 g.

Titolare A.I.C.: Helsinn Birex Pharmaceuticals LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0116/001/R/002 IE/H/0116/001/IB/04.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione; modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Aggiornamento del foglio illustrativo a seguito di User Test. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03915

Autorizzazione alla modifica degli stampati del medicinale «Dumirox»

Estratto determinazione V&A.PC/R/6 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: DUMIROX.

Confezioni:

026104036 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

026104048 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Abbott Products S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0647/001-002/R/02 UK/H/0647/001-002/IB/19G UK/H/0647/001-002/IB/20G.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione - modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 6.5 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito delle procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dumirox», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 30 marzo 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03916

Autorizzazione alla modifica degli stampati del medicinale «Maveral»

Estratto determinazione V&A.PC/R/ 5 del 28 febbraio 2011

Specialità Medicinale: MAVERAL.

Confezioni:

026102032 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

026102044 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

Titolare AIC: Abbott Products S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0647/01-02/R/002 - UK/H/0647/01-02/IB/19G - UK/H/0647/01-02/IB/20G

Tipo di Modifica: Rinnovo autorizzazione – Modifica stampati.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 6.5 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ,dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche sono apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «MAVERAL», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 30 marzo 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03917
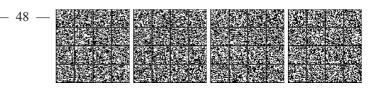
Autorizzazione alla modifica degli stampati del medicinale «Fevarin»

Estratto determinazione V&A.PC/R/ 4 del 28 febbraio 2011

Specialità Medicinale: FEVARIN.

Confezioni:

027045032 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

027045044 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

027045057 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse.

Titolare AIC: Abbott Healthcare Products B.V.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0647/001-002/R/02 - UK/H/0647/001-002/IB/19G - UK/H/0647/001-002/IB/20

Tipo di Modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,4.8,6.5 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche sono apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «FEVARIN», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 30 marzo 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03918

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 marzo 2011

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4130
Yen	114,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,388
Corona danese	7,4568
Lira Sterlina	0,87380
Fiorino ungherese	273,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7070
Zloty polacco	4,0588
Nuovo leu romeno	4,1705
Corona svedese	8,9065
Franco svizzero	1,2758
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8830
Kuna croata	7,3800
Rublo russo	40,2355
Lira turca	2,2303
Dollaro australiano	1,4240
Real brasiliano	2,3584
Dollaro canadese	1,3894
Yuan cinese	9,2823
Dollaro di Hong Kong	11,0232
Rupia indonesiana	12393,86
Shekel israeliano	5,0070
Rupia indiana	63,6365
Won sudcoreano	1592,95
Peso messicano	17,0148
Ringgit malese	4,3030
Dollaro neozelandese	1,9434
Peso filippino	61,662
Dollaro di Singapore	1,8012
Baht tailandese	42,800
Rand sudafricano	9,9204

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A04116
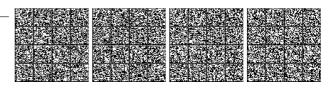
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 marzo 2011

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4194
Yen	115,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,473
Corona danese	7,4571
Lira Sterlina	0,87170
Fiorino ungherese	271,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	4,0436
Nuovo leu romeno	4,1610
Corona svedese	8,9006
Franco svizzero	1,2836
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8795
Kuna croata	7,3770
Rublo russo	40,1405
Lira turca	2,2398
Dollaro australiano	1,4114
Real brasiliano	2,3592
Dollaro canadese	1,3860
Yuan cinese	9,3184
Dollaro di Hong Kong	11,0688
Rupia indonesiana	12387,10
Shekel israeliano	5,0160
Rupia indiana	63,8870
Won sudcoreano	1592,29
Peso messicano	17,0186
Ringgit malese	4,3048
Dollaro neozelandese	1,9286
Peso filippino	61,816
Dollaro di Singapore	1,7971
Baht tailandese	42,979
Rand sudafricano	9,8733

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A04117

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 20/2010 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati EPPI, del 25 novembre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0003759/MA004.A012/PIND-L-34 del 1° marzo 2011, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 20/2010 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e de periti industriali laureati (EPPI) in data 25 novembre 2010, concernente modifiche all'art. 7 del Regolamento della contribuzione volontaria al fine di adeguare la disciplina delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione volontaria a quella prevista dal Regolamento di previdenza per la contribuzione obbligatoria.

11A04115

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-075) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.